

# DISCIPLINA FISCALE DEI TRUST

\*\*\*\*

# Brevi osservazioni in merito alla Bozza di Circolare dell'Agenzia delle Entrate in materia di "Disciplina Fiscale dei Trust"

\*\*\*\*

# **INDICE**

1. Premessa	2
2. Le novità introdotte dalla Circolare	3
2.1. Imposte dirette	3
2.2. Imposte indirette	4
2.3. Il monitoraggio fiscale	5
2.4. L'applicazione di IVIE e IVAFE	6
3. Brevi osservazioni	7
3.1. Le imposte sui redditi	7
3.2. Le imposte indirette	9
3.3. Il "regime transitorio"	9
3.4. Criterio di individuazione dell'imposta applicabile	11
3.5. Una possibile soluzione. L'opzione in favore del Contribuente	13



#### 1. Premessa<sup>1</sup>

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta con questa bozza di Circolare -in consultazioneal fine di dirimere alcuni aspetti fiscali relativi alla disciplina fiscale dei Trust che erano rimasti ambigui e sottoposti a variabili interpretazioni negli ultimi anni.

Ringrazio il *modus operandi* dell'Ente, che rendendo pubblica la bozza di circolare, ha reso possibile la consultazione.

Credo che il confronto tra Operatori sia sempre un aspetto positivo.

Per questo motivo, inviamo le nostre brevi considerazioni.

L'Amministrazione era già intervenuta sull'argomento Trust con le circolari 48/E/2007 e 3/E/2008.

Vorremo evidenziare come la Circolare conferma l'utilizzo dello strumento Trust in Italia, in virtù della Convenzione dell'Aja.

Riprendendo la definizione, l'istituto del Trust "si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito "disponente" (o settlor) – con un negozio unilaterale, cui generalmente seguono uno o più atti dispositivi – trasferisce a un altro soggetto, definito "trustee", beni (di qualsiasi natura), affinchè quest'ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall'atto istitutivo del trust per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponente medesimo".

In particolare, l'Agenzia delle Entrate, nella presente bozza di Circolare, ha chiarito alcuni aspetti principali in merito alle imposte dirette e indirette, nonché ha svolto alcune precisazioni sull'applicazione delle imposte IVIE e IVAFE e sulla compilazione del quadro RW, oltre ad alcune puntualizzazioni per quanto concerne i Trust con sede all'estero.

#### 2. Le novità introdotte dalla Circolare

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La presente relazione è un primissimo commento alla bozza di Circolare pubblicata dall'AE in data 11 agosto 2021. Questo documento deve intendersi secondo le sue finalità. Rimaniamo a disposizione per fornire ulteriori informazioni su ciascuno dei temi trattati.



2



# 2.1. Imposte dirette

In primo luogo, l'Agenzia delle Entrate ha accolto le nuove statuizioni del recente decreto legge 124 del 2019, la cui finalità era proprio quella di fornire regole certe e chiare per l'imposizione delle "attribuzioni" da parte di Trust opachi residenti in Paesi esteri a fiscalità privilegiata in favore di Beneficiari residenti in Italia.

L'Agenzia delle Entrate ha recepito e avallato tale disposizione, stabilendo che i redditi corrisposti a residenti italiani da Trust e istituti aventi analogo scopo, stabiliti in Stati e territori che si considerano a "fiscalità privilegiata", costituiscono reddito di capitale.

L'Agenzia accoglie anche la conseguente presunzione relativa per cui, nei casi in cui per l'Ente non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito si presume avere natura di reddito di capitale. Viceversa, se per il Trust viene predisposta una contabilità separata tramite la quale sia possibile distinguere ciò che è patrimonio da ciò che è invece reddito, questo comporterà l'applicazione dell'imposta sui redditi solo per quello che costituisce reddito in base alla contabilità, mentre eventuali conferimenti considerati "patrimonio" sarebbero soggetti solo all'imposta di donazione (in base alle norme di diritto internazionale).

Sulla base di tale nuovo orientamento, sulla tassazione diretta possiamo dunque individuare tre ipotesi generali:

- <u>a)</u> Trust trasparenti: la tassazione sul reddito si applicherà in capo al Beneficiario stesso,
   a prescindere dal fatto che il Trust sia o meno residente in Italia (IRPEF);
- <u>b)</u> <u>Trust opachi residenti in Italia</u>: la tassazione sul reddito dovrà essere applicata direttamente al Trust (IRES);
- c) <u>Trust opachi residenti in territori a fiscalità privilegiata</u>: la tassazione sul reddito sarà in capo al Beneficiario residente in Italia (IRPEF).

Si ricorda che il Trust in Italia è un soggetto passivo IRES. La dicotomia è tra un Trust fiscalmente trasparente, allorquando vi è un Beneficiario individuato (con il diritto di "chiedere" al Trustee) e Trust fiscalmente opachi, qualificandosi questi ultimi tutte le volte in cui non si è nel caso precedente.





La Circolare non approfondisce due aspetti ancora controversi:

- quando il Beneficiario si può considerare individuato ai fini delle considerazioni

sull'opacità del Trust. Si pensi, a esempio, al Beneficiario sottoposto a termine,

condizione sospensiva o risolutiva ovvero al Beneficiario ignaro della sua qualità (questo

aspetto interessa anche la normativa sui "titolari effettivi").

- la distinzione tra reddito e patrimonio non è chiara. Sarebbe auspicabile, anche ai fini

deflattivi di un potenziale contenzioso, avere posizioni certe.

2.2. Imposte indirette

Sotto il profilo delle imposte indirette l'Agenzia delle Entrate ha recepito il costante

orientamento delle ultime pronunce della Corte di Cassazione, frutto di un revirement

che la stessa Agenzia definisce "non suscettibile di ulteriore revisione", in base al quale il

momento impositivo della tassazione, nelle forme dell'imposta sulle successioni e

donazioni, non è il momento in cui il Trust è istituito, ma quello nel quale il patrimonio

entra effettivamente nella titolarità del Beneficiario, ergo nel momento in cui il

Beneficiario si è giovato di un effettivo arricchimento (in virtù di quanto stabilito dall'art.

1 del D.lgs. 346/90).

In tal caso, l'atto istitutivo del Trust è sottoposto all'imposta di registro (Art. 11 Tariffa

IIRR - D.p.r. n. 131/1986), catastale e ipotecaria in misura fissa, "anche quando nel

medesimo atto venga disposta la dotazione patrimoniale al trust", mentre l'imposta sulle

successioni e donazioni si applicherà al momento del trasferimento effettivo dei beni dal

Trust al Beneficiario.

Pertanto i trasferimenti di beni in favore dei Beneficiari qualificano il presupposto

impositivo del Testo Unico sulle successioni. L'Agenzia specifica che in "ordine al

momento in cui si realizza l'effettivo trasferimento di ricchezza mediante

un'attribuzione stabile dei beni confluiti nel Trust a favore del Beneficiario, occorre far

4



riferimento alle clausole statutarie che disciplinano il concreto assetto degli interessi patrimoniali e giuridici dell'istituto in esame".

Inoltre l'Agenzia chiarisce che per le operazioni effettuate durante la vita del Trust "sono soggette ad autonoma imposizione, secondo la natura e gli effetti giuridici che le caratterizzano, da esaminare volta per volta con riferimento al caso concreto".

Altro aspetto su cui si attendeva una presa di posizione, è il caso della sostituzione del Trustee; richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità si precisa che non si realizza alcun presupposto di applicazione del TUS, puntualizzando la liquidazione dell'imposta di Registro in misura fissa.

## 2.3. Il monitoraggio fiscale

Il terzo aspetto affrontato dalla bozza di Circolare con riferimento alla disciplina fiscale dei Trust riguarda il monitoraggio fiscale.

Sul punto, infatti, con riferimento specifico ai Trust residenti all'estero, per effetto della modifica della disciplina, operata dal decreto legislativo n. 90 del 2017, dal periodo d'imposta 2017, sono obbligati alla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, coloro che "siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni".

La nuova disciplina, non facendo espresso riferimento ai Trust, ha posto il problema dell'individuazione del titolare effettivo con riferimento a questa specifica figura giuridica.

A stabilire il criterio per individuare il titolare effettivo è l'art. 20 del medesimo decreto. In base a esso, sono entrati nell'ambito di applicazione del monitoraggio fiscale soggetti, indicati come "titolari effettivi", che, pur non disponendo direttamente del patrimonio o del reddito di entità quali i Trust, sono coloro che in ultima istanza beneficiano delle attività dell'entità giuridica.





Dal momento che l'obbligo di compilazione del quadro RW sussiste non soltanto nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche nel caso in cui le predette attività siano possedute dallo stesso per il tramite di interposta persona, ne consegue che i Beneficiari (individuati) del Trust estero sono sottoposti agli obblighi di monitoraggio fiscale e quindi alla compilazione del quadro RW.

Nello specifico, con la Circolare si è dato atto del superamento del precedente criterio di percentuale di attribuzione del patrimonio o del controllo dell'entità giuridica per individuare il titolare effettivo e, si è passati alla qualifica di titolare sulla base del criterio per il quale essi siano individuati o facilmente individuabili.

In base alla Circolare "Pertanto, qualora nell'atto di trust opaco estero o da altra documentazione risultino perfettamente individuati i beneficiari dello stesso o facilmente individuabili (ad esempio i discendenti in linea retta del disponente), questi ultimi se residenti in Italia sono soggetti all'obbligo di compilazione del quadro RW".

Invece, la Circolare esclude che il suddetto obbligo di monitoraggio, e di compilazione del quadro RW, competa anche al Trustee, al Disponente o al Guardiano, sul presupposto che "il coinvolgimento del trustee, del disponente e del guardiano, nelle vicende del trust, non si traduca nel possesso o nella detenzione del patrimonio o reddito del trust stesso nei termini sopra specificati".

Posizione che, in questa sede, ci sentiamo di condividere.

Anche su questo punto, nulla viene detto in merito al Beneficiario sottoposto a termine, condizione sospensiva o risolutiva ovvero al Beneficiario ignaro della sua qualità di Beneficiario.

## 2.4. L'applicazione di IVIE e IVAFE

Infine, la Circolare in oggetto affronta il tema dell'applicazione delle imposte IVIE e IVAFE ai Trust. La Circolare conferma l'applicazione di entrambe le imposte ai Trust che possiedano immobili (IVIE) o attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale (IVAFE). Questo sul presupposto che, a seguito della nuova legge di bilancio 2020,





si è stabilito che l'ambito soggettivo dell'imposta si applichi non solo alle persone fisiche, ma anche agli enti non commerciali e alle società semplici.

Anche in questo caso, l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate appare condivisibile.

#### 3. Brevi osservazioni

In riferimento al documento appena analizzato, è opportuno dapprima evidenziare che sicuramente si tratta dell'inizio di un necessario percorso di chiarificazione di una materia complessa e in continua evoluzione. Tuttavia, pur comprendendo lo sforzo interpretativo e apprezzando alcune soluzioni proposte, si rilevano alcune lacune o mancate precisazioni.

Criticità apparenti che potranno essere chiarite in futuri interventi e che cercheremo di evidenziare brevemente in questa sede, proponendo, ove possibile, alcune soluzioni interpretative.

## 3.1. Le imposte sui redditi

Con riferimento alle imposte dirette, l'intervento innovativo cerca di sistematizzare in via definitiva la disciplina fiscale dei Trust con particolare riguardo alla delicata questione dei Trust con residenza estera, soprattutto se con sede in Stati a fiscalità privilegiata (anche con Beneficiari non individuati, ossia "opachi"), onde evitare possibili vantaggi fiscali rispetto ai Trust residenti in Italia.

Come si è anticipato, la Circolare ha recepito l'interpretazione del legislatore che, nel D.L. 124/2019, all'art. 13, ha introdotto tra i redditi di capitale non solo i redditi imputati al Beneficiario del Trust "anche se non residenti", ma altresì i "redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'art. 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possono essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'art. 73", dovendosi considerare quali criteri per individuare i Paesi a fiscalità





privilegiata quelli di cui all'art. 47-bis del TUIR. Da notare, in questo caso, che la *ratio* dell'articolo in questione richiama le società commerciali già soggette all'ordinamento estero; sul punto, pertanto, sarebbe opportuna una più puntuale indicazione, che tenga conto di tutte le ipotesi riguardanti il Trust, che sono per lo più enti non commerciali.

Di particolare interesse è infine la previsione di una presunzione relativa, che porta a considerare reddito tutto ciò che deriva dal Trust, a patto che lo stesso non tenga una contabilità specifica in grado di dimostrare cosa rientri nel reddito e cosa nel patrimonio. Una scelta di non poco conto, poiché imporrà ai Trust di dotarsi di una struttura idonea a garantire una contabilità dettagliata, capace di precostituirsi prova di questa differenza nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Su questo aspetto sarebbe auspicabile una migliore chiarezza, per evitare inutili contenziosi futuri.

Non pare inoltre condivisibile il fatto che venga applicata la tassazione su Beneficiari non individuati.

Infatti, nella prassi si riscontrano Trust con Beneficiari ignari delle elargizioni che riceveranno in futuro ovvero si trovano Beneficiari sottoposti a termine o condizione risolutiva o sospensiva.

Si segnala anche l'*impasse* nella ricerca dei titolari effettivi, dove in alcuni casi vengono individuati dei soggetti completamente ignari della loro qualifica di Beneficiari ovvero, allo stato attuale giuridicamente non qualificabili come tali (con l'assurdo, nella pratica, di dover recuperare i loro documenti di identificazione o addirittura far loro firmare della modulistica, facendo venir meno le intenzioni che hanno portato alla costituzione del Trust).

Si ricorda che, normalmente, ogni Trust è strutturato in modo sartoriale, valutando le specifiche esigenze del Cliente e, quindi, ogni Trust è differente dall'altro.

Questo aspetto aumenta decisamente la difficoltà da parte dell'Ente di una previsione organica unica, ma allo stesso tempo non può portare a soluzioni distorte o penalizzanti. Si pensi, tra i diversi esempi possibili, a un Trust effettuato da un padre nei confronti di un figlio affetto da simpatie per sostanze psicotrope, con lo scopo di prendersi cura del figlio solo in determinati casi oppure solo della sua prole; assoggettare il figlio al





trattamento fiscale o considerare il figlio come titolare effettivo, equivale a vanificare le ragioni per cui il Trust è stato costituito (la conoscenza del Trust da parte del figlio potrebbe vanificare le tutele del padre; e, magari, la consapevolezza è data dalla modulistica "bancaria" in ragione della tematica dei titolari effettivi o dall'obbligo della redazione dei quadri RW).

Si pensi anche a un Trust a favore di un Ente benefico o di Ricerca, che diventerà Beneficiario solo in determinate circostanze: assoggettare l'ente al trattamento fiscale o considerarlo come titolare effettivo, andrebbe anche in questo caso a vanificare le ragioni per cui il Trust è stato costituito.

E si potrebbe continuare con altri numerosi esempi della comune prassi.

Considerando il diffondersi dell'istituto in esame, il Trust potrebbe diventare per l'Ente un interlocutore privilegiato, in quanto è sovente gestito da un Trustee professionale. Quindi il Trust potrebbe diventare un soggetto più *compliance* e preciso rispetto a un contribuente persona fisica; questo eviterebbe il tema dei Beneficiari non individuati, anche perché, al momento delle elargizioni (sia intermedie che finali), il Trust individua i Beneficiari e quindi questi saranno soggetti alle discipline fiscali sopra citate.

Al Trustee professionale però, devono essere forniti il più possibile perimetri normativi certi.

### 3.2. Le imposte indirette

Con riferimento alle imposte indirette, invece, sussistono a nostro parere, le maggiori criticità.

# 3.3. Il "regime transitorio"

In primo luogo, in merito all'applicabilità del nuovo indirizzo giurisprudenziale riguardante l'effettivo momento in cui l'operazione sia soggetta a tassazione, è stato specificato nella bozza di circolare dell'Agenzia dell'Entrate che questo *revirement* sarà





completamente avallato e accolto, trovando così reale applicazione nella prassi amministrativa e di controllo dell'Ente medesimo.

Proprio con riguardo a questo punto, non appare però nel testo della bozza consultata un riferimento circa la decorrenza dell'applicabilità della nuova disciplina con particolare riferimento sia all'imposizione indiretta e al mutamento del momento di corresponsione dell'imposta sulle successioni e donazioni, sia alla gestione e imposizione delle attribuzioni di volta in volta eseguite dal Trustee in favore dei Beneficiari.

Questo punto è decisivo perché, fino alla data odierna, è stato possibile qualificare in alcuni casi conferimenti in favore dei Beneficiari del Trust quali anticipi sul trasferimento della definitiva attribuzione della totalità dei beni presenti nel Trust; detta operazione poteva essere perpetrata poiché vi era il previo pagamento dell'imposta indiretta al momento del conferimento dei beni.

Pertanto, la nuova disciplina lascia aperto il problema di comprendere quale sorte affidare ai Trust che, in data antecedente all'emissione della presente circolare, avessero già ricevuto dei beni, con corresponsione della relativa imposta al momento dell'atto istitutivo o del conferimento e abbiano eventualmente già effettuato anticipi nei confronti dei Beneficiari.

Per ciò che concerne i due profili sopra rilevati, si necessita dunque di ricevere chiarezza per dette fattispecie circa l'applicabilità ai Trust costituiti prima dell'entrata in vigore della Circolare in questione delle disposizioni a essi inerenti.

In linea di principio si ritiene che, dovendo applicare il generale principio di certezza del diritto e di non retroattività delle disposizioni tributarie, nonché evitare una doppia imposizione, la normativa in questione non dovrebbe avere efficacia retroattiva, portando altrimenti maggiore confusione e possibile contenzioso in materia. Pertanto, si ritiene che debbano essere salvaguardate le imposte già versate, prevedendo cioè una deroga nei confronti dei Trust già costituiti in data antecedente alla Circolare che abbiano già effettuato conferimenti, con relativo pagamento dell'imposta di successione e donazione.





Del resto, anche per gli interpelli, si legge nell'art. 11, comma 3, della legge 212/2000, gli stessi "vincola[no] ogni organo (...) con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente" e che, soprattutto, "l'efficacia si estende ai comportamenti successivi (...) con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante".

Ciò implica che, seguendo l'interpretazione normativa corrente, il "cambio di rotta" introdotto dalla Cassazione e oggi ripreso dall'Agenzia delle Entrate, non possa essere applicato retroattivamente ai Trust e ai contribuenti che hanno già agito in base al precedente impianto normativo.

Le esigenze di certezza del diritto e di tutela dell'affidamento del contribuente impongono che non si possa assoggettare un trasferimento di ricchezza a un'imposta non determinata o determinabile solo successivamente al perfezionamento dell'atto con cui si programma il trasferimento. Questo è desumibile dall'art. 23 della Costituzione e da numerose disposizioni dello Statuto del contribuente (si pensi al generale principio di irretroattività delle norme tributarie, alla eccezionalità delle norme retroattive di interpretazione autentica, al principio di conoscibilità degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione dei tributi e il fondamentale principio di affidamento).

### 3.4. Criterio di individuazione dell'imposta applicabile

E' opportuno svolgere ulteriori osservazioni in merito al tema delle attribuzioni dei beni ai Beneficiari.

a) <u>Imposta di donazione</u>. In primo luogo, si deve rilevare che, sempre in virtù del principio di certezza del diritto, i Disponenti che intendono costituire il Trust pongono in essere un negozio giuridico che necessariamente non può ritenersi avere natura aleatoria; un'importante differenza tra il Trust e la successione *mortis causa* è proprio che l'uno è costituito da un contratto, al quale sono applicabili le leggi di settore, mentre





l'altra è un modo di acquisto della proprietà a titolo derivativo che trova applicazione solo al momento dell'avvenimento della sua causa, *ergo* il decesso del *de cuius*.

Tenendo presente questa distinzione, le regole che dovranno essere applicabili al Trust, così come l'imposizione da ciò derivante, dovranno essere a nostro avviso quelle del momento della sottoscrizione dell'atto di conferimento. Infatti, sono gli stessi principi del diritto tributario a sancire tale impostazione: in materia di imposte indirette, l'applicazione dell'imposta è svolta con riguardo all'atto che contiene la causa del trasferimento, ossia l'atto istitutivo del Trust. Diversamente, si assoggetterebbe il trasferimento della ricchezza a un'imposta che potrà essere determinata solo a distanza di tempo (magari decenni) dall'avveramento della causa, in contrasto con il già citato principio di certezza del diritto.

Tuttavia, pur accettando che il reale trasferimento al Beneficiario sia il presupposto dell'imposizione indiretta, non si comprendono i benefici dell'imposizione fiscale suddetta, in quanto sarebbe necessaria una continua, dispendiosa e complessa verifica delle attribuzioni effettuate ai Beneficiari.

Questa impostazione, inoltre, potrebbe generare maggiore incertezza (senza le opportune precisazioni) sia sulla distinzione tra patrimonio e reddito, che a questo punto risulterebbe rilevante anche per i Trust residenti in Italia al momento delle eventuali attribuzioni ai Beneficiari durante la vita del Trust, sia per ciò che concerne la base imponibile per il pagamento dell'imposta sulle successioni e donazioni.

E, in effetti, tale impostazione appare suffragata non solo dai principi generali del diritto, ma dalla stessa normativa fiscale: il D.L. 262/2006, all'art. 2, comma 47, cita infatti espressamente, tra i presupposti per l'applicazione dell'imposta di donazione, anche la "costituzione di vincoli di destinazione". Ciò implica che, anche a prescindere dall'effettivo momento in cui il presupposto dell'imposta si verifica – e quindi, per il nuovo orientamento della Cassazione oggi condiviso dall'Agenzia delle Entrate, il momento dell'effettivo trasferimento dei beni dal Trustee al Beneficiario – per il calcolo dell'aliquota applicabile dovrà prendersi a riferimento quella vigente al momento della





costituzione del vincolo di destinazione, poiché tale istituto è esplicitamente citato nella normativa.

- b) <u>Agevolazioni fiscali</u>. Il medesimo discorso andrebbe svolto, a maggior ragione, per ciò che concerne le agevolazioni fiscali, la cui *ratio* è proprio quella di stimolare un dato comportamento del contribuente: in tal senso, pare evidente che, nell'impossibilità di conoscere *an* e *quantum* di tale agevolazione al momento del verificarsi del presupposto, nessun incentivo vi sarebbe in favore del contribuente (ignaro, a distanza di anni, della vigenza dell'agevolazione).
- c) <u>Imposte catastali</u>. Per quanto invece concerne l'applicazione delle imposte catastali, il D.Lgs. n. 347/1990 fa espresso riferimento, nell'individuare il criterio per l'applicazione dell'imposta, al "trasferimento" della proprietà e di altri diritti reali. In tal caso, dunque, la normativa sembra suggerire che l'imposta da applicare vada considerata con riferimento all'effettivo trasferimento e non all'atto di costituzione del Trust. Anche perché in fase di conferimento di un bene immobile, non si ha un'attribuzione a titolo definitivo e quindi pare qui condivisile l'applicazione dell'imposta in misura fissa (invece che quella proporzionale, da applicarsi al trasferimento definitivo in favore dei Beneficiari).

### 3.5. Una possibile soluzione. L'opzione in favore del Contribuente

Si è visto che le conseguenze della Circolare in commento, unitamente ai principi generali del diritto tributario e alla specifica normativa citata, comporterebbero, da un lato, la questione del regime transitorio e quindi la sorte dei Trust antecedenti al cambio di orientamento che abbiano già versato le imposte; dall'altro, si pone la necessaria distinzione tra il momento in cui l'imposta deve applicarsi e il momento in cui, invece, l'imposta deve essere calcolata, ossia quale regime fiscale deve essere applicato all'istituto in oggetto. Per i principi generali del diritto e per la normativa tributaria, il





momento in cui individuare l'imposta applicabile è quello dell'atto istitutivo del Trust e non quello del trasferimento dei beni al Beneficiario.

Ma se così è – e in questa sede si sostiene e condivide questa impostazione – ne deriverebbe che non sussisterebbe comunque una "disparità di trattamento" tra i Trust che hanno già versato l'imposta al momento della costituzione e quelli che, invece, dovranno corrisponderla solo al momento dell'effettivo trasferimento.

Ai fini di una migliore razionalizzazione della disciplina, si potrebbe prevedere una soluzione intermedia.

Si potrebbe prevedere un'opzione in favore di contribuenti, da esplicitare nell'atto istitutivo o nel singolo conferimento, i quali possano decidere se versare immediatamente l'imposta all'atto di costituzione del Trust o se rimandare il versamento a un momento successivo, coincidente con l'effettivo trasferimento dei beni ai Beneficiari.

Proprio perché l'ammontare dell'imposta sarebbe la medesima, in base a quanto esposto, non vi sarebbe una disparità di trattamento.

Questa soluzione potrebbe venire incontro alle diverse esigenze dei Disponenti, privilegiando la libertà contrattuale e incentivare l'istituto sia nei riguardi di chi intende impegnarsi dal primo momento al pagamento dell'imposta, sia nei riguardi di chi, invece, non intende sostenerne il costo, facendolo così ricadere sul Beneficiario al momento del trasferimento definitivo in suo favore.

In estrema sintesi, si avrebbero, quindi, due tipologie di Trust:

a) quelli in cui il contribuente – Disponente o il semplice conferente richiede l'applicazione delle imposte di donazione in sede di atto o di conferimento; queste verranno corrisposte, mentre, per i beni immobili non si applicheranno quelle ipotecarie e catastali. Eventuali successive anticipazioni ai Beneficiari non sconteranno imposta e alle attribuzioni definitive verrà applicata l'imposta di registro in misura fissa (in quanto





le imposte di donazione e successione sono state già corrisposte; mentre verranno applicate le all'ora vigenti imposte proporzionali ipotecarie e catastali).

b) quelli in cui il contribuente – Disponente o il semplice conferente richiede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa: verrà corrisposta detta imposta, come per i beni immobili non si applicheranno le ipotecarie e catastali proporzionali; eventuali successive anticipazioni ai Beneficiari sconteranno l'imposta sulle successioni e donazioni all'epoca vigente e, alle attribuzioni definitive, verrà applicata l'imposta di successione in vigore all'atto di istituzione o conferimento, come le proporzionali ipotecarie e catastali.

Rimango a disposizione dell'Agenzia o degli Operatori. Molti cordiali saluti.

> Avvocato Gabriele VARRASI, PhD Via M. Magatti 1 6900 Lugano (CH)

